



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Amministrativa-

p. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

DETERMINA N. 13 /A DEL 07.02.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE DEL GAS E DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO, DEL COMUNE DI ALI', PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO E PER TUTTO IL 2017. DITTA GRIOLI PIETRO CIG: ZCF1D46932.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

CHE nel Comune di Ali, vi sono le scuole dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I° grado, e che gli alunni iscritti, per l'anno scolastico in corso, risultano essere circa 70 (Settanta);

CHE il plesso scolastico di C.da S. Caterina, sede delle scuole di Ali, è adeguatamente fornito della cucina e degli strumenti necessari per la preparazione dei pasti, nonché dei locali idonei per poter ospitare gli alunni nella pausa pranzo;

CHE l'Amministrazione Comunale vuole garantire, anche per l'anno scolastico in corso, il servizio di refezione scolastica per tutti i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia e la primaria e secondaria di I° grado del Comune di Ali, contribuendo al percorso formativo ed alimentare degli alunni;

CHE i precedenti affidamenti della fornitura in oggetto per la suddetta mensa scolastica, sono scaduti; **CHE** pertanto si rende opportuno e necessario, stante l'esiguità dell'affidamento, procedere alla fornitura delle bombole del gas e di quanto in oggetto, per la refezione della suddetta scuola, anche al fine di non interrompere il servizio di mensa scolastica per l'anno in corso;

PRESO ATTO CHE non è possibile utilizzare attualmente il servizio Economato comunale per procedere alla fornitura di che trattasi stante la mancanza di risorse disponibili;

RILEVATO CHE per garantire un servizio mensa efficiente e qualitativamente adeguato, è opportuno suddividere la fornitura dei vari generi alimentari in gruppi omogenei di prodotti da affidare distintamente a ditte operanti nei vari settori merceologici, in grado di offrire garanzie non solo sotto il profilo della convenienza economica, ma soprattutto sotto il profilo della puntualità del servizio e della qualità dei prodotti;

CONSIDERATA l'esperienza acquisita negli anni precedenti che conferma l'opportunità e l'adeguatezza della suddivisione della fornitura indicata al punto precedente;

CONSTATATA, inoltre, la difficoltà, riscontrata anche negli anni precedenti, di individuare ditte disponibili e, soprattutto, in regola con la documentazione e con il DURC, a garantire la fornitura per la mensa scolastica, ubicata nel plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C. da S. Caterina;

ACCERTATO CHE,

- Anche per questo anno scolastico, sussiste la difficoltà di individuare una pluralità di ditte, operanti nel settore, disposte a fornire i generi alimentari necessari alle condizioni stabilite da questa amministrazione, quale in particolare la fornitura periodica presso la scuola sopra menzionata e la economicità dei prodotti alimentari;
- Stante l'attuale organizzazione del servizio mensa scolastica sia a livello di personale che di dotazioni strumentali, non esistono alternative per assicurare tale fornitura per l'anno scolastico in corso;
- Occorre garantire la fornitura quotidiana delle derrate alimentari e, di conseguenza, dei pasti da servire alle scuole pocanzi citate;
- Vigè l'urgenza di provvedere all'approvvigionamento dei generi alimentari in parola, per non pregiudicare il normale svolgimento del servizio mensa, stante l'anno scolastico in corso;

ATTESO CHE l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali possono ricorrere alle convenzioni Consip (tranne che per le forniture di energia, gas, combustibili e telefonia), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e, pertanto, le autonomie locali non sono obbligate ad aderire alle convenzioni Consip purché siano in ogni caso rispettati i parametri qualità - prezzo desunti dalle convenzioni;

CHE l'art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 che ha introdotto l'obbligo di ricorrere - ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

Evidenziato che:

■ il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente (tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare).

■ in difetto di siffatta rigorosa verifica, l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450 della legge 296/2006 varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa.”;

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito dal D.Lgs. 50/2016, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme;

CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati e/o a prezzi superiori;

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e quantitativi delle forniture richieste per il servizio in oggetto non è possibile ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 – 2018;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 08.11.2016, con la quale sono state assegnate le somme programmatiche e occorrenti per la refezione scolastica, anno scolastico 2016/2017, così suddivise:

➤ Euro 7.000,00 sul bilancio 2016 Codice n. 04.06.1.103 - Capitolo n. 654 – Impegno n. 649;

➤ Euro 18.000,00 sul bilancio 2017 Codice n. 04.06.1.103 – Capitolo n. 654 – Impegno n. 649;

RITENUTO pertanto di procedere ad acquisire la fornitura di generi alimentari con il sistema in economia, mediante affidamento diretto, in applicazione del predetto regolamento comunale;

DATO ATTO CHE per l'acquisto della fornitura di che trattasi ricorrono i presupposti per procedere in economia, in considerazione dell'oggetto della fornitura e del valore della stessa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36 e segg.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 2, lett. a) il quale recita:

➤ *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO CHE nel territorio comunale è presente la ditta Grioli Pietro con la necessaria autorizzazione delle bombole e del materiale di vario genere, di cui in premessa, con sede in C. da Conche, C.A.P. 98020, Ali (ME), P. IVA n. 00436960835, tra l'altro unico rivenditore presente nel

territorio comunale, che ha dichiarato la piena disponibilità per la suddetta fornitura, nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC, come verificato e accertato d'ufficio;

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, alla suindicata ditta, per l'annualità in corso, fatta salva la possibilità di una eventuale proroga della fornitura alle medesime e/o più convenienti condizioni economiche e qualitative, stante anche l'affidabilità e la vicinanza della ditta e/o di revocare la suddetta fornitura per l'avvenuto espletamento della gara a seguito di migliori condizioni di qualità e di prezzo;

CONSIDERATO CHE la ditta Grioli Pietro con sede legale in Ali C.da Conche, C.A.P. 98020, Ali (ME), P. IVA n. 00436960835, interpellata per detta fornitura, ha manifestato la propria disponibilità, a fornire periodicamente quanto necessario presso la sede della scuola e secondo le esigenze del committente, accettando sin d'ora la eventuale revoca anticipata a seguito dell'espletamento della gara, fatto salvo il pagamento di quanto già fornito;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può procedere all'affidamento diretto secondo i criteri di cui all'ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al pagamento della fornitura sopra citata;

ATTESO CHE detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di non discriminazione;

PRESO ATTO CHE la succitata ditta possiede:

- a) i necessari requisiti di comprovata esperienza e affidabilità, avendo già svolto per l'ente prestazioni di lavori e servizi similari;
- b) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina, per il settore di attività conforme alle attività da eseguire, dichiarando di essere in regola, alla data odierna, con i contributi previdenziali e del DURC;

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO:

– in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e programmatica di euro 500,00 (Cinquecento/00) oltre I.V.A. pari ad euro 110,00 (Centodieci/00), per un totale complessivo di euro 610,00 (Seicentodieci/00);

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della L. R. n. 23 del 07.09.1998;

VISTA la richiesta all'ANAC per il rilascio del relativo Smart CIG, che è: **ZCF1D46932**;

DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00);
VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 23.07.2014, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 388/2000) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa di questo comune;
VISTO il bilancio comunale di previsione esercizio 2017, in corso di redazione;
VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI IMPEGNARE**, nelle more dell'espletamento della gara, la complessiva somma di euro 610,00 (Seicentodieci/00), I.V.A. compresa, di cui 500,00 imponibile ed euro 110,00 per l'I.V.A., per la fornitura di bombole e materiale di consumo di cui in oggetto per la refezione della scuola del Comune di Ali, per l'anno scolastico in corso e per il 2017.
- 3) **DI AFFIDARE**, per tutto il 2017, alla ditta Grioli Pietro con sede legale in Ali C.da Conche, C.A.P. 98020, Ali (ME), P. IVA n. 00436960835, a cui sarà trasmessa la presente per accettazione, la fornitura di bombole di gas e di materiale di consumo per la mensa scolastica di Ali, ubicata nel plesso Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina per l'importo sopracitato al netto dell'I.V.A., al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio della mensa scolastica, fatta salva la facoltà di integrare le risorse a tal fine destinate, qualora insufficienti, e di revocare in anticipo detta fornitura a seguito delle risultanze dell'espletamento di gara.
- 4) **DI STABILIRE CHE** il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, accettando sin d'ora le condizioni sopracitate anche ai punti precedenti.
- 5) **DI DARE** al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta sopra individuata, specificando che, nel caso attivazione, per tramite Consip, di condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore decida di adeguarsi alle migliori condizioni Consip sopravvenute.
- 6) **DI LIQUIDARE** alla ditta, sopra individuata, le relative fatture, anche bimestrali/trimestrali, con successivo e separato atto, a fornitura eseguita, previo e costante accertamento d'ufficio, imputando la spesa al **Codice n. 04.06.1.103 - Capitolo n. 654 - Impegno n. 649** del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs. 267/2000 art. 163, della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art. 17-ter.
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente Determina all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza.
- 8) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

IL SINDACO

(Pietro Fiumara)



DETERMINA N. 13 /A DEL 07.02.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE DEL GAS E DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, DEL COMUNE DI ALÌ, PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO E PER TUTTO IL 2017. DITTA GRIOLI PIETRO CIG: ZCF1D46932.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziario

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro € 610,00 (Seicentodieci/00) trova la relativa copertura finanziaria al **Codice n. 04.06.1.103 Capitolo n. 654 Impegno n. 649** del bilancio 2017 in corso di redazione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, 07.02.2017

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
(Natale Satta)**

**Sostituito ad interim dal Sindaco, n. q. di R. dell'Area Amministrativa
(Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016)**



IL SINDACO

Pietro Pizzuto

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Alì dal _____ al _____ N° Reg. _____
Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
